



COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI -VITTORIO VENETO
Consiglio Intermedio di Rappresentanza
(tel. 049-8525058 e-mail intvcoir@carabinieri.it)

DELIBERA N° 339

(annessa al Verbale n. 154/X del 21 – 22 e 23 Luglio 2010)

OGGETTO: BENESSERE DEL PERSONALE. USO DEGLI OCCHIALI DA SOLE DURANTE IL SERVIZIO.

II CO.I.R.

- LETTA:**
- la delibera n. 359 datata 8 Giugno 2010 del Co.Ba.R. Veneto concernente quanto in oggetto indicato che si allega.
- TENUTO CONTO:**
- che nonostante al Capitolo 1 art 3 punto f della pubblicazione R-11 Regolamento sulle Uniformi per l'Arma dei Carabinieri sia indicato chiaramente che l'uso degli occhiali da sole è consentito con l'uniforme;
 - che presso alcuni reparti sorgono ancora dei dubbi interpretativi tanto che alcuni Comandanti chiedono ai militari un certificato medico-oculistico per essere autorizzati all'uso degli occhiali da sole in servizio.

DELIBERA

- di interessare il Co.Ce.R. perchè sottoponga la problematica al Sig. Comandante Generale affinché valuti la possibilità di emanare un suo autorevole intervento perchè in futuro non si verificano interpretazioni personali e limitative delle pubblicazioni del Comando Generale Dell'Arma;
- di inviare la presente, comprensiva dell'allegato, ai sensi dell'art. 37 del R.A.R.M. a tutte le unità di base e di pubblicarla in area intranet;
- di inviare la delibera a stralcio del verbale.

PRESENTI	5
VOTANTI	5
FAVOREVOLI	5
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

La presente delibera è approvata all'unanimità, Padova 23 Luglio 2010

Il Segretario
(App. Se. Giuseppe Ricarbone)

Il Presidente Vicario
(Ten. Col. Giuseppe Massara)



COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"

Consiglio di Base di Rappresentanza

☎ 049-8525233 - ✉ rgvntcobar@carabinieri.it

DELIBERA NR. 359

(Allegata al verbale nr. 209/X del 08.06.2010)

OGGETTO: Benessere del personale. Uso degli occhiali da sole durante il servizio.

IL CO.BA.R.

VISTA la mozione presentata dal delegato Domenico Frizzerin che, a richiesta del medesimo, viene allegata alla presente delibera, diventandone parte integrante, relativa all'uso degli occhiali da sole durante il servizio;

RITENUTO di condividere la necessità di ribadire le normative che ne regolano l'uso degli occhiali da sole, al fine di evitare difformità di indicazione da parte dei vari Comandanti e men che meno il loro divieto di indossarli nei servizi esterni;

DELIBERA

di

1. invitare il C.U.B. a ribadire a tutti i comandanti quali sono le norme che regolano l'uso degli occhiali, da sole e da vista, con l'uniforme al fine di evitare difformità di indicazioni e/o interpretazioni personali (men che meno vietarne categoricamente l'uso);
2. trasmettere al Co.Ce.R., tramite il COIR "Vittorio Veneto", copia della presente delibera e della mozione, affinché sia sottoposta la problematica al signor Comandante Generale dell'Arma in modo che venga confermata l'uniformità di pensiero nell'applicazione della direttiva su tutto il territorio nazionale.
3. inviare la presente delibera, a stralcio verbale, per:
 - la diramazione a tutte le unità elementari ai sensi dell'art. 37 del R.A.R.M., completa della mozione;
 - l'inserimento in area intranet.

Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli: 12
Contrari: 00
Astenuti: 01

La presente delibera viene approvata a maggioranza.

Padova, 08 giugno 2010.-

Il Segretario
(Luogotenente *Bernardo Apolli*)

Il Presidente
(Ten. Col. *Lucio Cattarinussi*)

Consiglio di Base di Rappresentanza Legione Carabinieri "Veneto"

MOZIONE

ai sensi dell'art.23 del RIRM (DM Difesa 9/10/1985)

del delegato

Domenico FRIZZERIN

Presentata

<input type="checkbox"/>	nel corso della Riunione dell'Assemblea
<input type="checkbox"/>	al Comitato di Presidenza

del/il 08/06/2010

ARGOMENTO

"Benessere del personale. Uso degli occhiali da sole durante il servizio"

La luce del sole di questo periodo, ben auspicata da coloro che devono andare in ferie, può creare fastidio agli occhi.

Una breve ricerca in internet, su siti medici specializzati, mi ha permesso di conoscere quali possono essere le patologie oculari causate dalla luce solare: la cataratta senile, la degenerazione maculare senile, lo pterigio, il cancro dell'epitelio pericolare e la foto cheratite (la più comune malattia oculare da luce solare è la CATARATTA)¹. Senza addentrarci oltre nell'aspetto clinico, va ricordato che l'uso degli occhiali da sole costituisce una protezione contro il sole a tutela dell'occhio.

A questo punto è doveroso premettere e ricordare che il "datore di lavoro" ai sensi del TU 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro) deve cercare di tutelare la salute del lavoratore e per "salute" si intende lo *"stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità"* (art.2 comma 1 lettera p.)

Quanto sopra per richiamare l'attenzione sull'uso degli occhiali da sole durante i servizi esterni in uniforme poiché sono state segnalate² difformità interpretative da parte dei vari Comandanti circa il loro uso ed in alcuni casi è stato imposto anche il divieto di indossarli. Certo che rimanere molte ore, quale può essere un turno di radiomobile o di pattuglia della Stazione, sotto il sole senza poter mettere gli occhiali è sicuramente fastidioso oltre che ipoteticamente controindicato per la salute degli occhi.

Per quanto sopra e tenuto conto che:

- la pubblicazione "REGOLAMENTO SULLE

¹ Fonte: sito web www.salus.it, altro sito web di interesse è <http://www.c-d-v.it> (Commissione Difesa Vista).

² Telefonate all'infermeria per conoscere se bisogna essere in possesso di documentazione sanitaria per l'uso di occhiali da sole.

UNIFORMI PER L'ARMA DEI CARABINIERI" ed. 2010 del Comando Generale dell'Arma, ha disciplinato l'uso degli occhiali da vista e da sole³ con l'uniforme;

- sono già previsti quale equipaggiamento, per varie uniformi da impiegare in determinati servizi, gli occhiali da sole;

propongo di richiedere:

- al C.U.B.: di ribadire le disposizioni che regolano l'uso degli occhiali da sole e da vista con l'uniforme nonché richiamarle ai Comandi al fine di evitare difformità di indicazioni da parte dei Comandanti di Compagnia e men che meno il loro divieto di uso;
- al COCER: di sottoporre la problematica al signor Comandante Generale dell'Arma, affinché sia esaminata la possibilità di adottare, analogamente a quanto già fatto per altri servizi, una tipologia di occhiale da sole per i militari impegnati presso i radiomobili (l'equipaggiamento dei motociclisti già lo prevede), alle stazioni ed altri servizi di natura operativa all'esterno, attualmente sprovvisti.

A titolo di collaborazione con il Comitato di Presidenza si allega facsimile di delibera approntata.

³ Lenti a goccia, ovali o rettangolari – montatura di colore nero, grigio o metallico e, comunque, non appariscente o sproorzionata



COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"

Consiglio di Base di Rappresentanza

☎ 049-8525233 - ✉ rgvntcobar@carabinieri.it

DELIBERA NR. 00

(Verbale nr. /X° del 00.00.0000)

OGGETTO: Benessere del personale. Uso degli occhiali da sole durante il servizio.

IL CO.BA.R.

VISTA la mozione presentata dal delegato Domenico Frizzerin che, a richiesta del medesimo, viene allegata alla presente delibera, diventandone parte integrante, relativa all'uso degli occhiali da sole durante il servizio;

RITENUTO di condividere la necessità di ribadire le normative che ne regolano l'uso degli occhiali da sole, al fine di evitare difformità di indicazione da parte dei vari Comandanti e men che meno il loro divieto di uso nei servizi esterni;

DELIBERA

di

1. invitare il C.U.B. a rammentare quali sono le norme che regolano l'uso degli occhiali da sole e da vista con l'uniforme ai Comandi al fine di evitare difformità di indicazioni da parte dei Comandanti di Compagnia (men che meno vietarne categoricamente l'uso);
2. trasmettere al Co.Ce.R, tramite il COIR Vittorio Veneto, copia della presente delibera e della mozione, affinché sia sottoposta la problematica al signor Comandante Generale dell'Arma, per verificare la possibilità di adottare, analogamente a quanto già fatto per altri servizi, una tipologia di occhiale da sole per i militari impegnati presso i radiomobili (l'equipaggiamento dei motociclisti già lo prevede), alle stazioni ed altri servizi di natura operativa all'esterno, attualmente sprovvisti.
3. inviare la presente delibera, a stralcio verbale, al C.U.B per:
 - la diramazione a tutte le unità elementari ai sensi dell'art. 37 del R.A.R.M., completa della mozione;
 - l'inserimento in area intranet.

Presenti: 00
Votanti: 00
Favorevoli: 00
Contrari: 00
Astenuiti: 00

La presente delibera viene approvata a maggioranza.

Padova, __ giugno 2010.-

Il Segretario

()

Il Presidente

()

Pubblicità

Giorno Notte



Morena -15 Kg!
segui il suo esempio...

[clicca qui>>](#)

Pubblicità



Cura della psoriasi - Aspetti salutari

Nella vostra agenzia di viaggi torale

Home | [Invia le tue pubblicazioni](#) | [Invia i tuoi comunicati stampa](#) | [Pubblicità](#) | [Privacy Policy](#) | [Gerenza](#)



sezioni medicina

- [Alimentazione](#)
- [Allergologia](#)
- [Analgesia](#)
- [Anestesia](#)
- [Cardiologia](#)
- [Chirurgia](#)
- [Chirurgia Estetica](#)
- [Chirurgia Laser](#)
- [Dermatologia](#)
- [Diabetologia](#)
- [Gastroenterologia](#)
- [Ginecologia](#)
- [Immunologia](#)
- [Medicina delle dipendenze](#)
- [Neurologia](#)
- [Odontoiatria](#)
- [Oncologia](#)
- [Oculistica](#)
- [Ortopedia](#)
- [Otorino](#)
- [Psichiatria](#)
- [Psicologia](#)
- [Pediatria](#)
- [Riabilitazione](#)
- [Sessuologia](#)
- [Urologia](#)

approfondimento e cura

malattie dell'occhio, terapia medica chirurgica riabilitativa

Elimina la Cataratta

Milano - Intervento di Cataratta con la tecnica della Microincisione

Annunci Google

Last Page Update 13/10/2009 11.55.11

[home](#) > [oculistica](#) > [malattie oculari provocate dalla luce solare](#)

LE MALATTIE OCULARI PROVOCATE DALLA LUCE SOLARE

IMPORTANZA, CAUSE E PREVENZIONE

Articolo pubblicato per concessione di INTERCAST EUROPE

*Prof. Richard W. Young, Ph.D., Professor Emeritus dell'UCLA
Membro dello Jules Stein Eye Institute*

Il messaggio che devo comunicarvi è molto importante, poiché descrive quella che io ritengo la più grande scoperta del xx° secolo che ha effetto sulla salute degli occhi. Essa apre una nuova era e la sua conoscenza sembra dipendere, in maniera significativa, dalla partecipazione degli ottici e dalla stampa.

Il messaggio si articola in tre parti.

In primo luogo, è necessario evidenziare che il problema delle malattie oculari causate dalla luce solare è grave : esso è all'origine del pericolo incombente che corre la salute degli occhi.

In secondo luogo, è stata identificata la vera causa del problema. Terzo, sono stati individuati i mezzi di protezione, e sono già disponibili.

Il problema delle malattie oculari causate dalla luce solare

Le patologie oculari causate dalla luce solare comprendono la cataratta senile, la degenerazione maculare senile, lo pterigio, il cancro dell'epitelio pericolare e la fotocheratite.

Tutte le persone sono a rischio : nessuno, ricco o povero, ovunque si trovi, è immune da questi mali, che sono gravi. Nella nostra società, in tutto il mondo, la cataratta e la degenerazione maculare sono le cause principali della perdita della vista e le cause primarie della cecità. La più comune malattia oculare da luce solare è la CATARATTA La cataratta si è rivelata una malattia "costosa" sia in termini di danni alla salute (cecità) che in termini economici. Nel decennio 1982 - 1992 sono stati spesi 50 miliardi di dollari per interventi chirurgici per cataratta, con ben più di un milione di interventi eseguiti ogni anno.

Elimina la Cataratta

Milano - Intervento di Cataratta con la tecnica della Microincisione
www.vistavision.it

Solari Australian Gold

Profumeria Senesi a Pisa - Vendita Online - Spedizioni in Tutta Italia
www.senesi.net

Malattie Professionali?

Preventivo per Medico Competente. In tutta Italia. Visita il sito.
www.Tutto626.it/medico-competente

Annunci Google

Google

Web Salus.it

Cerca

Annunci Google

- [Occhiali Da Sole](#)
- [Sole](#)
- [Unghie Malattie](#)
- [Un Posto Al Sole](#)
- [Video Malattie](#)

pubblicità

novità!!

EPILA LASER
Il tuo depilatore laser personale!
a sole **189 €!**
direttamente a casa tua come nei centri estetici!

Tools

Stampa questa pagina
Salus.it nei tuoi preferiti

Viaggiare Sicuri

Africa

America del nord

America centrale

America del sud

Asia

Europa

Oceania.

BMI Calculator

Calcola con noi il tuo BMI.

Fertility Calculator

Calcola con noi i tuoi giorni di fertilità.

Test

Misura il tuo rapporto con il cibo..

Test di autodiagnosi.

Test di Laboratorio.

Guida agli Ospedali

Luce Solare).

Possiamo dire che la prescrizione dal punto di vista scientifico per occhiali da sole con lenti protettive prevede innanzitutto un assorbimento del 100% di UV (sia UVA che UVB, fino a 400 nm) I raggi UV infatti non servono alla vista e sono dannosi per qualsiasi parte dell'occhio che li assorba.

Non esistono, dunque, giustificazioni che permettano di esporre i delicati tessuti oculari alle radiazioni ultraviolette, tutti gli occhiali dovrebbero anzi offrire protezione completa dagli UV, non solo gli occhiali da sole.

La seconda parte della prescrizione dal punto di vista scientifico prevede la necessità di proteggere la retina dalla degenerazione maculare: la lente degli occhiali da sole dovrebbe assorbire quasi tutte le radiazioni violetto/blu.

Perché diciamo "quasi" tutte ?

L'assorbimento al 100% della luce violetto/blu ha un effetto collaterale indesiderato: produce gravi distorsioni cromatiche : il blu e il violetto apparirebbero grigi, il giallo sbiadisce, il viola sembrerebbe rosso. Poche persone vorrebbero indossare occhiali da sole che disturbano la visione dei colori.

Fortunatamente, gli scienziati hanno scoperto che fino al 96% delle radiazioni violetto/blu può essere eliminato senza conseguenze sulla visione dei colori. Questo è un risultato molto positivo, perché significa che possiamo proteggerci pur mantenendo funzioni visive perfettamente naturali.

L'uso di occhiali da sole con lenti che assorbono il 100% degli UV e fino al 96% del violetto/blu è un mezzo di protezione semplice, sicuro, economico e subito pronto contro tutte le malattie oculari provocate da luce solare.

Indossare il tipo giusto di occhiali da sole è il modo più economico che si possa immaginare per assicurare la propria salute visiva. È giusto usare le conoscenze scientifiche per proteggere la nostra vista, che è un bene prezioso.

L'impiego di occhiali da sole protettivi dovrebbe iniziare in giovane età e continuare per tutta la vita.

La cataratta e la degenerazione maculare sono malattie senili: esse in genere si verificano in età avanzata perché sono malattie causate dall'invecchiamento (deterioramento della struttura normale). Quando l'invecchiamento finisce con l'interferire con la funzionalità, ecco che possiamo parlare di malattia.

Rallentare l'invecchiamento minimizzando l'esposizione alle radiazioni UV e violetto/blu può ritardare l'insorgenza delle malattie oculari. Un ritardo di 20 anni eliminerebbe praticamente la cataratta e la degenerazione maculare, come cause rilevanti di difetti della vista negli Stati Uniti. (*Young, R.W. 1992, Sunlight and Age-Related Eye Disease [La Luce Solare e le Malattie Oculistiche Senili]. J. National Med. Assoc., 84: 353-358*)

L'uso di occhiali da sole per proteggere la vista è un concetto ormai sostenuto dall'Associazione Optometrica Americana, dall'Accademia Americana di Oftalmologia, dal Servizio Sanitario Americano e dall'Associazione Americana per la Prevenzione della Cecità.

Ruolo dell'industria dell'occhiale e della stampa

La scoperta della causa e dei mezzi di protezione contro le principali affezioni oculari dell'umanità è un'opportunità enorme e senza precedenti per l'industria degli occhiali, in particolare per i produttori e i rivenditori di occhiali da sole e per i mezzi di comunicazione che riguardano queste professioni.

In primo luogo, si ha l'opportunità di elevare lo status e di migliorare l'immagine dell'industria valorizzando attivamente il legame tra occhiale da sole e salute della vista.

Unendo la propria forza con quella delle aziende che operano nel settore della cura degli occhi, l'industria dell'occhiale può diventare uno dei partners all'interno del movimento per la salvaguardia della salute della vista.

Ciò ha come conseguenza l'opportunità di espandere il mercato degli occhiali da sole.

Coloro che non comprano occhiali da sole lo faranno con maggiore probabilità se si renderanno conto che si tratta di un mezzo semplice, sicuro, efficace ed economico per proteggere la propria vista e quella dei propri cari.

In terzo luogo, sia l'industria che la stampa ad essa collegata, possono dare un contributo positivo alla salute degli occhi della gente. Rendendo disponibile una vasta gamma di occhiali e facendo azioni di marketing che rendano evidente il collegamento tra occhiale da sole e salute degli occhi,

l'industria può contribuire a migliorare la comprensione di questo argomento da parte del pubblico.

La stampa è in una posizione particolarmente favorevole per trasmettere questo importante messaggio sulla gravità delle malattie oculari provocate dalla luce solare e sui mezzi disponibili per prevenirle.

home > oculistica > malattie oculari provocate dalla luce solare



Per diventare sponsor clicca qui



Gerenza

Salus.it è uno strumento assolutamente gratuito per i medici che scrivono. L'unica forma di finanziamento di salus.it è data dall'esposizione di banner in apposite caselle contrassegnate dal titolo "pubblicità"

© Salus.it - Medicina in Rete, 2001-2010

Diritti di proprietà letteraria e artistica riservati.

Registro della Stampa
Aut. Trib. Nocera Inferiore (SA)
n.04/07 del 28/02/2007

Gli autori ed il direttore non si assumono responsabilità per danni a terzi derivanti da uso improprio o illegale delle informazioni riportate o da errori relativi al loro contenuto.

Le pagine per i pazienti hanno solo finalità divulgative ed educative, non costituiscono motivo di autodiagnosi o di automedicazione, non sostituiscono la consulenza e non rappresentano messaggi pubblicitari.



This site complies to the HONcode standard for trustworthy health information: verify here.

Web Marketing

Ecco il Testo Unico nella versione aggiornata con le novità in "grassetto" e tutte le sanzioni

a cura di Marco Masi e Alberto Andreani

Pubblichiamo il testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), aggiornato con le ultime modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 n. 180. Per agevolare la consultazione del Testo Unico sono evidenziate:

- *in grassetto tutte le modifiche apportate dal recente decreto correttivo (Dlgs 106/2009);*
- *in corsivo, tra parentesi quadre, le parti abrogate, per un confronto tra vecchie e nuove disposizioni;*
- *precedute da un pallino nero, tutte le sanzioni aggiornate alla luce del Dlgs 106/2009. I "corposi" Allegati al Testo Unico sono disponibili sul CD Rom distribuito insieme con questa Guida.*

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 n. 180

"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, 5° comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, 3° comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; [il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266]; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile;] il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo;

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) "unità produttiva": stabilimento o struttura fi-

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

**REGOLAMENTO SULLE UNIFORMI
PER L'ARMA DEI CARABINIERI**

n. R-11

2010

gi di qualsiasi tipologia, per i rischi che tale pratica comporta per la salute. La consapevolezza e la ormai diffusa conoscenza dei possibili rischi associati a queste abitudini, che possono causare vere e proprie patologie, devono, di per sé, dissuadere il militare dal porle in essere al fine di non compromettere la propria efficienza fisica. Ferma restando la soggettiva responsabilità discendente da quanto sopra riportato, i militari in uniforme non possono esibire tatuaggi.

e. **Unghie**

Le unghie devono essere ben curate e tali da non superare la lunghezza del polpastrello del dito. Sono vietate le unghie finte di qualsiasi genere e forma.

f. **Occhiali**

Con l'uniforme è consentito l'uso degli occhiali da vista o da sole, purché di foggia classica (lenti a goccia, ovali o rettangolari – montatura di colore nero, grigio o metallico e, comunque, non appariscente o sproporzionata).

g. **Orologio**

E' consentito l'uso dell'orologio di forma classica e regolare, con cinturino di color cuoio, scuro o in acciaio.

h. **Doppi polsini e gemelli**

E' consentito l'uso di camicie con polsini doppi e di gemelli, purché questi ultimi siano ispirati a criteri di sobrietà consoni al decoro dell'uniforme.

i. **Fermacravatta**

E' consentito l'utilizzo di fermacravatte di tipo "a molla" a condizione che il manufatto presenti dimensioni contenute, nonché foggia e soggetto tali da non alterare l'estetica dell'uniforme o risultare di cattivo gusto. Quando utilizzato, il fermacravatta dovrà sempre essere applicato ad un'altezza tale da non essere visibile con la giubba indossata.

l. **Divieto di gioielli e monili**

In particolari condizioni operative, e limitatamente allo svolgimento del servizio, può essere vietato l'uso di gioielli e monili che non siano la fede nuziale (o di fidanzamento) e l'orologio.